


di C. Cantiniere



Comune di Montespertoli

Provincia di Firenze

IL DIRETTORE DELL'UFF. TECNICO

(M. PROHINI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Prohini".

Regolamento Edilizio

- CAPITOLO 1° — Permessi per la costruzione di opere edilizie Art. 1 - 10 inclusivi.
- „ 2° — Esecuzione dei lavori Art. 11 a 21 inclusivi.
- „ 3° — Opere esterne dei fabbricati Art. 22 a 31 inclusivi.
- „ 4° — Opere interne dei fabbricati Art. 32 a 34 inclusivi.
- „ 5° — Disposizioni per i fabbricati esistenti Art. 35 a 39 inclusivi.
- „ 6° — Disposizioni per i fabbricati da costruire Art. 40 a 46 inclusivi.
- „ 7° — Disposizioni generali Art. 47 a 52 inclusivi.

Capitolo 1°

Permessi per la costruzione di opere edilizie.

Art. 1 — Denunzie dei lavori.

È proibito in qualsiasi zona del Comune senza avere richiesto ed ottenuto il regolare permesso dalla Autorità Comunale; di:

a) costruire, modificare; ampliare; demolire parzialmente o totalmente edifici qualunque ne sia l'uso o la destinazione.

b) costruire, modificare o demolire muri di cinta cancellate ed altri recinti prospicienti su strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico.

c) collocare, rimuovere; modificare iscrizioni tabernacoli e cose d'arte in luoghi esposti al pubblico.

d) eseguire decorazioni pittoriche ed ornamentazioni di qualunque genere sulle facciate degli edifici e sui muri esposti alla pubblica vista.

Non è obbligatoria la denuncia dei lavori di ordinaria manutenzione ammenochè questi lavori non richiedano ponti di servizio su pareti prospicienti su pubbliche vie o piazze od anche una qualsiasi occupazione di suolo pubblico.

fondi è tenuto a dichiarare quali lavori intende eseguire.

Art. 2 — Modalità per le denunce dei lavori.

Le denunce dei lavori redatte in scritto dovranno essere dirette al Podestà o chi per esso, e corredate di una descrizione dei lavori che si intendono fare, e dei relativi disegni in un unico originale.

Solo allorché trattasi di lavori di poca importanza in edifici esistenti potrà tollerarsi la mancata presentazione dei disegni.

Il richiedente sarà in oltre tenuto a dare tutti gli schiarimenti che gli saranno richiesti.

Art. 3 — Denunce dei lavori, valide per decorrenza di termini.

Trascorsi N. 20 giorni dalla presentazione della denuncia senza che il privato abbia ricevuto osservazioni dal Comune, potrà senz'altro iniziare i lavori salva la osservazione delle Leggi e Regolamenti.

Art. 4 — Disegni.

I disegni presentati saranno compilati in scala non minore di uno a cento con le rispettive quote principali, salvo la facoltà della Autorità Comunale per le facciate dei fabbricati di importanza, di richiedere i disegni nella scala di uno a cinquanta.

Per le fabbriche nuove e per le modificazioni sostanziali di fabbricati esistenti, oltre alle piante di tutti i piani dovranno essere presentati i disegni della facciata principale e delle laterali, se differiscono da essa di almeno una sezione, fatta secondo la linea più importante.

I progetti per la costruzione e modificazione di fossi di scolo, o di fognature di proprietà privata o consorziale dovranno essere corredate di disegni con

blici e delle indicazioni opportune delle nuove acqua.

Art. 5 — Firma dei permessi e dei disegni.

Le denunce dei lavori e dei disegni debbono essere firmati oltreché dal proprietario o dal suo legale rappresentante anche da un Ingegnere Architetto o Geometra a seconda dell'Importanza del progetto.

Però quando trattasi di lavori di restauro o di nuova costruzione di poca importanza potranno le denunce ed i disegni essere firmati solamente dal proprietario o dal suo legale rappresentante o dall'assuntore dei lavori.

Art. 6 — Nuovi fabbricati e modificazioni di quelli esistenti.

I nuovi fabbricati prospicienti su pubbliche vie non potranno avere una altezza maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada su cui prospettano, similmente le modificazioni dei fabbricati esistenti non potranno portare i fabbricati modificati ad avere una altezza maggiore di una volta e mezzo quella delle vie sulle quali si trovano.

Tale altezza però potrà sempre raggiungere i metri 10 e non dovrà mai superare i metri 22.

Quando poi un fabbricato sia eretto o modificato in angolo fra le strade di livello e larghezza differenti, oppure sorgere a cavaliere della divisione fra due tronchi di via, contigui ed a differente livello o larghezza, potrà proseguire con l'altezza corrispondente alla via più larga però con una estensione limitata a metri 15.

Quando infine le strade sono in pendenza, le fronti dei fabbricati laterali saranno divise in sezioni che non oltrepassino i venti metri di lunghezza e l'altezza regolamentare di ciascuna sezione sarà quella cor-

Art. 7 — Commissione Edilizia.

L'Autorità Comunale prima di pronunziarsi richiederà il parere di una speciale commissione edilizia della quale faranno parte:

Il Podestà del Comune o chi per esso.

Una persona pratica **in materia edilizia nominata dalla Autorità suddetta anno per anno.**

L'Ufficiale Sanitario.

Questa Commissione edilizia sarà presieduta dal Podestà o da un suo delegato, ed il Segretario Comunale od un suo incaricato funzionerà da Segretario di detta Commissione e ne redigerà i verbali.

Qualora questa Commissione edilizia prima di dare il proprio parere su di una domanda, ritenesse opportuno chiedere schiarimenti, assegnerà un termine di tempo all'interessato, il quale avrà la facoltà di farsi rappresentare da un tecnico di sua fiducia.

Il parere negativo della Commissione sarà sempre motivato.

La Commissione edilizia per i lavori di poca importanza, che saranno da essa designati in via di massima, potrà delegare determinati suoi membri ad esprimere il parere.

Art. 8 — Modalità per il rilascio dei permessi.

Il permesso del podestà è rilasciato per scritto.

Nel caso di negato permesso verrà comunicato al richiedente il motivo per il quale il progetto non viene approvato e l'esecuzione è interdetta.

Art. 9 — Il permesso dovrà sempre trovarsi presso il lavoro edilizio per essere ostensibile in ogni circostanza agli agenti e funzionari Comunali.

Art. 10 — Durata del permesso

Il permesso avrà la durata di un anno. Dato per

seguito a domanda per altro periodo di tempo, che non potrà estendersi fino alla durata di oltre un anno.

Quando poi le opere non siano state iniziate entro sei mesi dal rilascio del permesso, o siano rimaste sospese per sei mesi si intenderà decaduto e la domanda dovrà essere rinnovata.

Capitolo 2°

Esecuzione dei lavori

Art. 11 — Allineamenti e livelli.

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni di costruzioni esistenti anche non confinanti col suolo pubblico ma che abbiano rapporto con le condizioni planimetriche ed altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà rivolgersi al funzionario Comunale incaricato per ottenere gli allineamenti e livelli ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi.

Tali indicazioni saranno date per iscritto e firmate in doppia copia dal funzionario Comunale e dall'interessato.

Art. 12 — I lavori per i quali occorre occupazione di suolo pubblico debbono essere iniziati subito dopo la detta occupazione e terminati con la maggiore sollecitudine possibile.

Art. 13 — Costruzioni.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità dei progetti approvati e secondo le migliori norme costruttive per riuscire solida, igienica e decorosa.

Art. 14 — Demolizioni.

Nella demolizione dei vecchi fabbricati deve procedersi con cautela adoperando puntelli, armature ed

libero e sicuro il transito delle strade, evitando l'eccessivo sollevamento di polvere, e provvedendo magari con abbondanti inaffiamenti e bagnature.

È vietato gettare dai ponti di servizio e dall'interno delle fabbriche materiali di demolizione od altro, che dovranno venire castrati entro appositi recipienti, o fatti discendere cautamente in condotti chiusi ed a tale scopo dovranno inoltre osservarsi le altre prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenesse opportuno impartire a seconda dei casi.

Art. 15 — Chi fabbrica a confine di una via o piazza pubblica deve mantenere il suolo pubblico netto e sgombro da ogni materiale su tutta la fronte dei suoi lavori.

Art. 16 — Alterazione delle opere stradali.

Il concessionario del permesso che alteri o danneggi le opere stradali è obbligato a rimetterle subito in pristino.

Qualora nella esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture ed altre opere di servizio pubblico o privato, il concessionario dovrà darne avviso all'Amministrazione Comunale ed assoggetarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite, salvi i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

Art. 17 — Trasporto delle materie di rifiuto ai pubblici scarichi.

Le materie di rifiuto provenienti da demolizioni, scassi ecc. salvo le disposizioni del Regolamento di igiene, potranno essere trasportate in località designate dall'Amministrazione Comunale, osservando le istruzioni dell'Amministrazione stessa all'uopo impartite.

Il proprietario quando sia costretto ad interrompere la esecuzione dei lavori deve avvertire l'Amministrazione Comunale ed eseguire le opere necessarie per garantire la solidità delle costruzioni interrotte.

Sarà in facoltà della Amministrazione Comunale stessa di fare cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente concessa e di fare rimettere le cose in pristino, oppure di assegnare un termine perentorio per il prolungamento della interruzione.

Art. 19 — Recinzione dei luoghi destinati alle opere.

Se il luogo destinato all'opera interessa direttamente o indirettamente il suolo pubblico dovrà prima di iniziare i lavori essere recinto con assiti alto non meno di tre metri e formato con tavole discoste l'una dall'altra circa sei centimetri e le porte di detti assiti dovranno aprirsi all'interno e dovranno rimanere chiuse durante la sospensione dei lavori.

L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di prescrivere il luogo di costruzioni di assiti, l'osservanza di norme di tutela della libertà del transito e della incolumità pubblica.

Art. 20 — Esenzione dell'obbligo di recinzione.

L'Autorità Comunale potrà accordare l'esenzione dall'obbligo di recinzione suddetta quando trattasi di opere di poca entità o da eseguirsi solo nei piani superiori di un fabbricato o nel sotto suolo, nei quali casi prescriverà le norme da tenersi per l'incolumità pubblica.

Quando poi vi sia pericolo per il pubblico transito il proprietario o l'appaltatore dovranno tenere continuamente presente una persona per avvertire i passanti.

Art. 21 — Ponti di servizio.

mezzo di opera dovranno soddisfare alle migliori regole di arte in modo da impedire qualsiasi specie di danno a persona o a cose in genere.

Le fronti e le pavimentazioni dei ponti verso le pubbliche vie o piazze saranno costruite in modo da evitare la caduta di oggetti, materiali e detriti sul suolo pubblico.

L'Autorità Comunale avrà facoltà di fare controllare la osservanza di tutte le condizioni e di imporre quei provvedimenti che ritenesse opportuni.

Capitolo 3°

Opere esterne dei fabbricati

Art. 22 — Tutti i muri compresi quelli di cinta, ed accettuati quelli costruiti con paramenti a filari regolari di pietre naturali, artificiali e mattoni, devono essere intonacati e coloriti quando non solo siano prospicienti su vie e piazze o spazi pubblici.

Art. 23 — Aggetti dei fabbricati.

Gli aggetti dei fabbricati sul vivo intonaco della decorazione degli stabili sulle pubbliche vie o piazze non devono oltrepassare i seguenti limiti:

a) fino all'altezza di metri 2,10 dal dietro marciapiede non dovranno sporgere oltre metri 0,10.
b) oltre l'altezza suddetta di metri 2,10 non dovranno oltrepassare la sporgenza di metri 1,30 nella larghezza della strada.

c) I cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti comprese le doccie non dovranno avere una sporgenza superiore di un decimo della larghezza della strada e nelle gronde dei tetti sarà escluso il rivestimento con stoviglie ed incannicciati.

sporgenza maggiore di metri uno dal vivo intonaco e dovranno essere costruiti ad una altezza tale che il piano della soglia dovrà essere almeno di m. 4,10 sopra il dietro marciapiede e detti balconi o terrazzini non saranno permessi in strade che abbiano una larghezza inferiore a metri sette.

Sarà però in facoltà della Autorità Comunale di modificare per circostanze speciali le suddette prescrizioni ed in seguito a parere favorevole della Commissione edilizia.

Art. 24 — Affissi di porte e finestre.

Sulle pubbliche vie e piazze tutte le porte, comprese quelle delle botteghe, debbono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno salvo i casi in cui ciò sia riscontrato necessario per ragioni di pubblica sicurezza.

Le persiane ed altri affissi analoghi potranno aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad una distanza di m. 3 sopra il dietro marciapiede e sopra il piano stradale sottostante.

Le persiane e gli altri affissi giranti all'esterno i quali abbiano una altezza maggiore di metri 1,80 debbono essere fermati almeno su tre punti.

Tutti gli affissi ed infissi visibili dalle pubbliche vie e piazze debbono essere regolarmente verniciati.

Art. 25 — Le finestre dei sottosuoli verso la strada o piazza devono essere praticati nello zoccolo dei fabbricati, o nelle soglie delle aperture ed opportunamente difesi. Non sono permessi luci o prese di aria di qualsiasi specie sul suolo pubblico.

Art. 26 — Tettoie pensili

Non si possono senza permesso speciale collocare sulle porte dei fabbricati tettoie pensili. Queste in ogni

più bassa di esse dovrà distare almeno m. 3,40 dal dietro marciapiede. La loro sporgenza massima sarà di m. 2,00 ed in qualsiasi caso non potrà mai superare la larghezza del marciapiede.

La parte più bassa delle mensole e dei sostegni di dette tettoie non dovrà mai distare menò di m. 2,80 dal dietro marciapiede. Dette tettoie dovranno essere munite di apposito condotto laterale per lo scarico delle acque pluviali in tubi di discesa incassati nel muro di facciata. Quando le coperture siano a vetri, questi dovranno essere difesi da una rete metallica interna.

Art. 27 — Condotti per le acque pluviali.

Tutte le coperture di fabbriche debbono essere munite di canale di gronda o tubi di scarico per convogliare le acque pluviali.

I tubi di scarico su facciate prospicienti sul suolo pubblico dovranno essere incassati nel muro ad altezza non minore di metri tre da livello stradale. Detti tubi di gres, cemento, ghisa o di altro materiale riconosciuto idoneo saranno posti in opera dentro cassetta di isolamento costruita entro il muro di fabbrica.

Le pluviali dei tetti non dovranno scaricarsi sul suolo pubblico ma dovranno immettere nelle fogne stradali a mezzo di cunicoli o tubi riconosciuti idonei.

Art. 28 — Condotti per le acque luride e per il fumo.

All'infuori dei condotti di cui all'Art. 26 è assolutamente proibito di collocare nei muri di facciata sulle pubbliche vie condotti per le acque luride di qualsiasi specie o condotti di fumo o di prodotti qualsiasi di combustione.

I fumaioli dovranno essere posti sui tetti a distanza

dovranno essere bene assicurati ed ove occorra anche muniti di staffe e sostegni di ferro.

Art. 29 — Cartelli mostre insegne

Chiunque voglia esporre ad un muro di facciata prospiciente su pubblica via cartelli mostre od insegne dovrà avere il preventivo permesso dall'Autorità Comunale. Sono però proibite le mostre, insegne od altro dipinto direttamente sui muri.

Gli oggetti delle mostre, insegne ecc. non dovranno oltrepassare i dieci centimetri dall'allineamento stradale e la parte inferiore delle mostre o vetrine che appoggi sul piano stradale dovrà essere completamente indipendente da questo.

Le cornici superiori delle mostre o vetrine purchè ad una altezza superiore di metri 3 sul livello stradale potranno avere un oggetto massimo di Cent. 20 sull'allineamento stradale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre o vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in virtù di apposito permesso municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modificazioni che eventualmente fossero rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale a tutte loro spese rischio e pericolo.

Art. 30 — Manutenzione.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza ma anche per quello che concerne il decoro e l'estetica e l'Autorità Comunale potrà ingungere quei lavori di riparazione e di ripristinamento che reputerà necessari.

In caso di costruzione di nuovi fabbricati e di aperture di nuove porte esterne, il proprietario deve domandare alla Autorità Comunale il numero od i numeri civici da applicarsi alle porte stesse.

Tale numerazione sarà eseguita con tavolette di porcellana che saranno fornite gratuitamente dalla Autorità Comunale.

È fatto pure obbligo a tutti i proprietari di fabbricati esistenti di applicare ai loro stabili la tavoletta di porcellana con il relativo numero che l'Autorità Comunale indicherà.

È obbligo dei proprietari di stabili di conservare nel posto ove vennero collocati i cartelli indicatori delle vie, i numeri civici ed altre indicazioni poste dall'Autorità Comunale e di non impedire la visione dei medesimi.

I proprietari suddetti, qualora deteriorassero quanto sopra o per restauri o per altri fatti loro imputabili, saranno tenuti al ripristino di quanto fu danneggiato.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono essere ricostruiti il proprietario deve notificare al Comune il numero od i numeri civici che vanno a scomparire.

Capitolo 4°

Opere Interne dei fabbricati.

Art. 32 — Ogni fabbricato deve essere munito di un comodo e facile accesso al tetto ed ogni quartiere deve avere la sua latrina.

Art. 33 — I condotti dei camiri e dei forni, oltre che corrispondere alle prescrizioni di igiene, non dovranno avere contatti con legnami od altri materiali combustibili ma dovranno essere suffi-

cientemente isolati.

Art. 34 — Per tutto ciò che riguarda l'altezza, l'ampiezza e la capacità degli ambienti, le luci, le corti, le latrine, gli acquai, i pozzi neri, i depositi di acque luride ecc; dovranno osservarsi scrupolosamente le disposizioni o prescrizioni del Regolamento di igiene.

Capitolo 5°

Disposizioni per i fabbricati esistenti.

Art. 35 — In occasioni di restauri o modificazioni dei fabbricati esistenti dovranno osservarsi le prescrizioni del presente regolamento.

Quando però nelle costruzioni di edifici esistenti risulti dal progetto un notevole miglioramento e si riscontri al tempo stesso, o la impossibilità o la eccessiva onerosità per uniformarsi al presente regolamento, l'Autorità Comunale, in seguito a parere espresso dalla Commissione Edilizia, potrà se crede derogare da alcune delle disposizioni suindicate.

Per la case, muri, edifici industriali esistenti nelle frazioni del Comune l'Autorità Comunale potrà permettere volta per volta, quelle eccezioni al presente Regolamento che fossero rese necessarie dalle condizioni speciali di ubicazione.

Art. 36 — Le entrate ed i finestroni per sotterranei, gli scalini, le bodole, i pioli ed altre opere consimili esistenti, e che occupino il suolo pubblico, dovranno essere soppresse in occasione di restauri o modificazioni stradali o dell'edificio, sempre che sia possibile la loro soppressione.

Art. 37 — Tutti i condotti esterni ora esistenti

permessi dalle disposizioni del presente regolamento saranno tollerati finché si trovano in stato di perfetto funzionamento; ma non potranno essere né restaurati né ricostruiti.

Art. 38 — Le vetrate o le persiane girevoli verso l'esterno ad una altezza minore di quella prevista dal presente regolamento, le porte che si aprono verso l'esterno in facciata non potranno essere né restaurate né ricostruite nello stato attuale, ma sarà obbligato il proprietario di ridurle e ricostruirle con le norme del presente regolamento quando le loro condizioni fossero contrarie alla sicurezza del pubblico ed al decoro edilizio.

Art. 39 — È in facoltà dell'Autorità Comunale di fare eseguire ispezioni ai fabbricati, muri di cinta o di sostegno, ed altre opere edilizie esistenti ogni qualvolta ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, e di ordinare i provvedimenti del caso.

Capitolo 6°

Disposizioni per i fabbricati da costruire

Art. 40 — È vietato costruire edifici sul ciglio ed al piede degli appicchi sotterranei franosi o comunque atti a scoscendersi, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 41 — Le fondazioni quando è possibile debbono essere sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piano orizzontale e denudata del cappallaccio ovvero su terreno perfettamente sodo

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere sostituito da una platea generale.

Art. 42 — Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

È vietata, nella muratura del pietrame, l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento, dello spessore non inferiore a cm 12 estesi a tutta la larghezza del muro.

La distanza reciproca di tali corsi o fascia non dovrà essere superiore a metri 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Art. 43 — Sono vietate nei piani superiori a quello terreno strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m 0,25.

Art. 44 — I lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato dovranno essere sospesi

mantiene per molte ore del giorno al disotto di zero centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinarie potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune, per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 45 — Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato approvate con R. D. L. 4 Settembre 1927 N. 1581.

Art. 46 — Per gli altri materiali di costruzione dovranno essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei L. L. P. P.

Capitolo 7°

Disposizioni generali.

Art. 47 — I funzionari ed agenti Comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno diritto di accedere ovunque si eseguono lavori di nuove costruzioni o di modificazioni o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 48 — I contravventori al presente Regolamento saranno puniti ai termini dell'Art. 226 e seguenti della vigente Legge Comunale e Provinciale con le modificazioni di cui all'Art. 70-71 e 72 del R. D. 30-12-1923 N. 2839.

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire

d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli Art. 378 della stessa Legge e 153 della Legge sui L. L. P. P.

Art. 49 — Le costruzioni che con entrata in vigore del presente Regolamento siano state già iniziate in seguito a permessi regolarmente ottenuti in ordine ai regolamenti vigenti, potranno essere ultimate in conformità dei relativi progetti.

Art. 50 — Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli da 44 a 50 incluso, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia ed i progetti delle opere edilizie da eseguire anche se esse ricadano nel territorio posto fuori del perimetro dell'abitato.

Art. 51 — Per quanto riguarda l'accertamento delle contravvenzioni, la procedura del giudizio contravvenzionale, l'eventuale sospensione dei lavori e la demolizione parziale o totale delle opere eseguite, saranno osservate le relative norme contenute nel Regio Decreto Legge 18 Marzo 1927 N. 482.

Art. 52 — Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento restano abrogati il Regolamento esistente ed ogni altra disposizione che riguardi la stessa materia o sia incompatibile con quella del presente regolamento.

*Così approvato dal Podestà con deliberazione
21 Dicembre 1927 - VI.*

All'originale firmati

IL PODESTÀ
T. BAGLIONI

Il Segretario Comunale
Dott. Giacinto Masino

VISTO DI APPROVAZIONE

N. 419 Div. II Anno VI.

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 18-1-1928 con decisione N. 112 salvo emologazione del Ministero del LL. PP.

Visto: PER IL PREFETTO PRESIDENTE
F.° MIGLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifica il sottoscritto Segretario Comunale che il presente Regolamento rimase costantemente affisso all'Albo Pretorio per il periodo di giorni quindici consecutivi a norma di Legge e precisamente dal giorno 24 Gennaio al giorno 8 Febbraio 1928 Anno VI, senza che venissero presentati, nè reclami nè opposizioni di sorta.

Montespertoli li 24 Febbraio 1928 Anno VI E.F.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacinto Masino

Visto: IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
On. MARQUET

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA E DEI PORTI
Div. VI — N. 1230 di prot.

Visto: per l'emologazione
Roma 10 Marzo 1928 - Anno VI.

IL MINISTRO
Affini